

REGIO DECRETO 30 ottobre 1862, n. 953

Sull'organamento delle Dogane. (062U0953)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento doganale 11 settembre, n.º 867;

Visto il Regio Decreto 16 corrente sull'ordinamento e sulla classificazione delle Dogane;

Visto il Regio Decreto 9 corrente sull'organamento delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle;

Occorrendo di procedere all'uniforme organamento delle Dogane del Regno;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Le Dogane sono sotto la immediata dipendenza delle Direzioni delle Gabelle, colle quali di regola corrispondono direttamente.

Art. 2.

Sono approvate le annesse tabelle, firmate d'ordine Nostro dal

Ministro delle Finanze, concernenti:

- 1.° Il ruolo degli impiegati per le Dogane, con indicazione degli stipendi e delle indennita' loro assegnate (tabella A);
- 2.° Il numero degli impiegati ed agenti d'ogni grado stabilito per ciascuna Dogana e sezione di Dogana (tabella B).

Art. 3.

E' parimente approvato il regolamento del personale delle Dogane annesso al presente Decreto, e d'ordine Nostro vidimato dal Ministro delle Finanze.

Art. 4.

Il Direttore Generale delle Gabelle nomina gli agenti subalterni e le visitatrici.

Il Ministro delle Finanze, sulla proposta del Direttore suddetto, nomina i commessi.

Gli altri gradi sono conferiti con Decreto Reale.

Art. 5.

Debbono dare cauzione con rendita inscritta nel Gran Libro dello Stato, o con somma da investirsi nella Cassa dei depositi e prestiti, i Ricevitori, i Cassieri e i Magazzinieri.

La somma capitale cui ammontare debbono tali cauzioni, sara' pei

Ricevitori	di	1.ª	classe	in	lire	10,000.
»		2.ª	»		»	9,000.
»		5.ª	»		»	8,000.
»		4.ª	»		»	7,000.
»		5.ª	»		»	5,000.
»		6.ª	»		»	4,000.
»		7.ª	»		»	2,000.
»		8.ª	»		»	1,000.
Cassieri					»	5,000.
Magazzinier	i				»	5,000.

Art. 6.

L' impiegato gia' provvisto d'una cauzione, allorche' viene promosso ad un uffizio, cui e' annesso l'obbligo d'una cauzione maggiore, puo' assumere immediatamente ed interinalmente l'esercizio di questo uffizio, salvo il caso di deficienza o di altra contabilita' riconosciuta a di lui carico nel precedente uffizio.

Art. 7.

L'impiegato contabile che, a termini dell'art. 6, assume il provvisorio esercizio delle sue funzioni, deve fornire il supplemento di cauzione nel termine di tre mesi decorrendi dal giorno in cui avra' abbandonato l'uffizio precedente.

Spirati i tre mesi, e sino a che abbia adempito ad un tal obbligo, soggiace alla ritenzione di un quinto sullo stipendio.

Queste ritenenze cadono a benefizio della Cassa delle pensioni.

Scaduti altri tre mesi senza che sia stato prestato il supplemento di cauzione, il contabile sara' surrogato in ufficio e collocato, senza assegnamento, in aspettativa d'altro impiego cui non sia annesso l'obbligo della cauzione.

Art. 8.

L'impiegato di nuova nomina o non ancora provveduto di cauzione, che sia chiamato ad un uffizio di contabilita' soggetto all'obbligo della cauzione, dovra' soddisfarvi prima di entrare in funzioni, entro un termine non maggiore di quattro mesi dalla data del decreto di nomina.

Scaduto tale termine, sara' surrogato in ufficio e collocato in aspettativa nella conformita' stabilita dal precedente art. 7.

Art. 9.

Gli attuali titolari d'uffizi contabili che col presente vengono assoggettati alla cauzione, cui prima non erano tenuti, come altresi'

quelli che trovansi attualmente nell'esercizio d'impieghi contabili senza aver adempito all'obbligo della cauzione, dovranno questa prestare o compiere nell'intiera somma e nel termine stabilito dall'art. 7 a partire dalla pubblicazione del presente Decreto.

Trascorso tale termine senza che abbiano adempito a questo obbligo, sara' provveduto per la loro surrogazione ne' modi precedentemente indicati.

Art. 10.

Gli impiegati che nell'attuazione del nuovo ruolo ottenessero posti con stipendio inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti, riceveranno un assegno personale pari alla differenza tra il precedente e il nuovo stipendio.

Questo assegno diminuira' in proporzione dell'aumento di stipendio che i medesimi impiegati otterranno nelle successive destinazioni.

Gli impiegati suddetti che non conseguiranno un posto nel nuovo ruolo potranno essere destinati provvisoriamente presso qualche ufficio conservando i loro stipendi anteriori.

Art. 11.

Sono applicabili agli stipendi e agli assegnamenti stabiliti col presente Decreto la ritenuta e la sovratassa prescritte colla legge 20 maggio 1852, n.° 1374.

Art. 12.

Il presente nuovo organamento andra' in attivita' col giorno 1° gennaio 1863, e da tale epoca cessera' d'aver effetto qualunque disposizione contraria a quelle del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addi' 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 10 novembre 1862

Reg.° 21 Atti del Governo a c. 77. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. U. Rattazzi.

Quintino Sella.

REGOLAMENTO del personale delle Dogane

Titolo I. Personale delle Dogane.

- 1.Pel servizio delle Dogane vi sono Direttori speciali, Ricevitori, Commissari alle visite, Cassieri, Magazzinieri, Commissari per le dichiarazioni, Veditori, Commessi, Agenti subalterni e Visitatrici.
- 2. I Direttori speciali saranno di 1ª classe nelle Dogane di Genova e Napoli, di 2.ª nelle Dogane di Livorno, Messina, Milano, Palermo e Torino, di 3.ª nelle Dogane di Ancona, Bari e Firenze.
 - 3. In ogni Dogana vi ha un Ricevitore il quale e' di

I classe nelle Dogane di I ordine 1ª classe.

II id. » » » 2.ª id.

III id. » » » 3.ª id.

IV id. » » » 4.ª id.

V id. » II » 1.ª id.

VI id. » » » 2.ª id.

VII id. » » » 3.ª id.

VIII id. » » » 4.ª id.

In alcune possono esservene due o piu' di differenti classi secondo il ripartimento degli affari o il numero delle sezioni in cui si dividono.

In alcune Dogane di secondo ordine il posto di Ricevitore puo' essere tenuto da Magazzinieri dei generi di privativa, i quali avranno percio' un soprasoldo di L. 600 se la Dogana e' di prima classe, di L. 400 se di seconda e terza, e di L. 200 se di quarta classe.

4. I Commissari alle visite sono destinati per le Dogane di I

ordine ove si fanno molte operazioni di importazione.

Di regola vi sara' un solo Commissario in ogni Dogana, e della classe a cui quella appartiene.

In alcune Dogane possono esservi pero' due o piu' Commissari di classe inferiore a quella della Dogana, prendendo norma dal numero e dalla importanza delle sezioni in cui l'uffizio fosse diviso.

- 5. I Cassieri assistono i Ricevitori nelle Dogane di prima classe e primo ordine. Anco per questi han pero' luogo le eccezioni contemplate nel numero antecedente pei Commissari alle visite.
- 6. I Magazzinieri sono assegnati a taluna delle Dogane di I ordine, nelle quali la importanza del deposito delle merci richiegga che la risponsabilita' del servizio sia esclusivamente concentrata in speciali funzionari.

I Magazzinieri sono di tre classi, cioe' di prima pelle Dogane di prima classe, di seconda per quelle di seconda classe e di terza per tutte le altre. Possono esservene due o piu' di differenti classi se il deposito e' diviso in piu' sezioni.

- 7. I Commissari per le dichiarazioni si applicano alle Dogane di I ordine in cui il servizio del ricevimento delle dichiarazioni e dei manifesti richiede un Capo speciale. Quelli della prima classe sono addetti alle Dogane di prima e seconda classe, gli altri a quelle di classe inferiore. Puo' esservene un numero maggiore e di classi differenti, se il ripartimento degli affari lo richiegga.
- 8. I Veditori sono destinati per le Dogane di I ordine, e per quelle di II ordine delle due prime classi. Si distribuiscono senza riguardo allo stipendio nel numero richiesto dalla quantita' delle operazioni doganali.
- 9. I Commessi sono chiamati a prestar la loro opera nelle Dogane di qualsiasi classe. Per la loro distribuzione non si ha riguardo allo stipendio e si tiene conto della quantita' di operazioni e scritturazioni che occorrono.
- 10. Gli Agenti subalterni si destinano nelle Dogane di I ordine e di II ordine della prima classe ove occorre un particolare servizio per l'apposizione del contrassegno ai tessuti, e ove havvi maggior lavoro per la applicazione dei bolli ai colli, per la pesatura e custodia delle merci e per la vigilanza nei locali.
- 11. Le Visitatrici sono applicate alle Dogane di confine ove siavi frequenza di viaggiatori.

- 12. Quando per qualche sezione doganale non vi sia apposito personale, le operazioni doganali nelle medesime saranno compiute da funzionari della Guardia doganale.
- 13. Nelle Dogane ove mancano Agenti subalterni, le loro incumbenze saranno eseguite dalle Guardie sedentarie.

Titolo II. Del Direttore speciale.

- 14. Dal Direttore speciale dipendono tutti gli Impiegati, gli Agenti subalterni e gli individui della bassa forza della Guardia doganale applicati alla Dogana. Tale dipendenza rispetto ai Ricevitori e ai Commissari alle visite si limita alla disciplina e al buon ordine di servizio.
- 15. Egli corrisponde col Direttore delle Gabelle, con tutti i Capi delle Dogane, nonche' con le altre Autorita' locali in cio' che concerne il servizio. In caso di urgenza e di particolari incarichi carteggia col Ministero delle Finanze.
- 16. Il Direttore speciale deve vigilare sul buon andamento di tutto il servizio di Dogana, e specialmente provvedere alla retta ed imparziale applicazione dei regolamenti doganali.

Egli percio' ha la superiore direzione di tutti gli affari della Dogana e specialmente

- a) Distribuisce gli affari fra gli Impiegati ed Agenti subalterni, ma non puo' senza permesso del Direttore delle Gabelle applicarli a funzioni diverse da quelle per le quali sono destinati;
- b) Sovraintende alle visite delle merci e fa operare controvisite:
- c) Verifica di quando in quando lo stato della cassa e dei depositi delle merci, il conto dei registri, dei piombi, delle lamine e simili;
- d) Vigila perche' sieno esattamente e nei termini prescritti presentati i conti, le dimostrazioni e simili lavori dai Ricevitori;
 - e) Firma la corrispondenza.
- 17. Egli esercita il potere disciplinare sugli Impiegati e Agenti doganali posti sotto la sua dipendenza, e quindi

- a) Li sospende dal servigio quando siensi resi colpevoli di trasgressioni che andrebbero punite con la destituzione, oppure quando tale misura sia urgentemente richiesta dall'interesse della Amministrazione. Deve pero' darne conto entro 24 ore al Direttore delle Gabelle;
- b) Infligge la pena della ammonizione agli Impiegati (esclusi i Ricevitori, i Commissari alle visite, i Cassieri ed i Magazzinieri); e quella della perdita dello stipendio fino a tre giorni agli Agenti subalterni.
- 18. Accorda permessi di assenza agli Impiegati e agli Agenti subalterni per una durata non maggiore di giorni otto.
- 19. Provvede a sostituire in casi d'urgenza gli Impiegati di qualsiasi grado, dandone avviso al Direttore delle Gabelle se trattisi di Ricevitori, di Cassieri, di Commissari alle visite e di Magazzinieri.
- 20. In mancanza del Direttore speciale il Ricevitore lo sostituisce quando non venisse diversamente disposto dal Ministero delle Finanze.

Titolo III. Del Ricevitore.

- 21. Il Ricevitore e' Capo della Dogana ove non vi ha un Direttore speciale. Quando per alcuni speciali servizi vi sia in una Dogana piu' di un Ricevitore, la direzione dell'Ufficio e' affidata a quello che appartiene a una classe superiore di stipendio, od in caso di classe eguale al piu' anziano. Il Ricevitore dipende dal Direttore delle Gabelle e dall'Ispettore, e ad esso sono applicabili le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 relative al Direttore speciale.
- 22. Nelle Dogane ove vi ha un Direttore speciale il Ricevitore ne dipende nei rapporti di disciplina e di buon servizio. Egli pero' e' il Capo di tutti gli Impiegati destinati alla tenuta dei registri, alla cassa, alle scritturazioni ed alla contabilita'.
- 23. Il Ricevitore firma tutte le bollette e altri atti che si emettono dalla Dogana in osservanza al regolamento doganale, alla legge sulle tasse marittime e di sanita' e alle relative istruzioni. Puo' delegare sotto la sua risponsabilita' altro Impiegato che firmi in sua vece.
- 24. Custodisce i denari, i registri, le stampe, i piombi, le lamine, i punzoni, le tenaglie e gli attrezzi ecc., e risponde delle

mancanze. Tiene i conti della gestione doganale e li spedisce, nei modi e termini prescritti per mezzo del Direttore speciale, ed in mancanza di questo, dell'Ispettore o del Sotto-Ispettore, al Direttore delle Gabelle.

- 25. Non puo' fare pagamenti ne' accordare more per pagamento di dazi senza autorizzazione superiore.
- 26. Accetta le cauzioni che vengono date in occasione di operazioni doganali.
- 27. Esercita le funzioni di Commissario alle visite e di Cassiere quando alla Dogana non siavi addetto alcuno di questi Funzionari, e ne assume tutti gli oneri e la responsabilita'.
 - 28. Compila i processi verbali per contravvenzioni di finanza.

Titolo IV. Del Commissario alle visite.

- 29. Il Commissario alle visite ha la particolare vigilanza sopra tutte le operazioni doganali, e quindi sul movimento e sulla verificazione delle merci, sull'applicazione dei bolli ai colli dei contrassegni ai tessuti, nonche' sulla liquidazione dei dritti daziari, ed e' responsabile della esattezza delle operazioni suddette.
 - 30. Stanno sotto la sua dipendenza:
 - a) I Veditori
- b) I Commessi, gli Agenti subalterni e le Guardie sedentarie destinate al servizio delle visite;
 - c) I facchini ammessi in Dogana.
- 31. Destina gli Impiegati per le visite, sovraintende alle medesime, ne eseguisce personalmente e fa controvisite sulle merci gia' verificate.
- 32. In caso di divergenza di opinione col Capo della Dogana sul trattamento daziario di una merce, il Commissario alle visite puo' riferirne direttamente al Direttore delle Gabelle.

Titolo V. Del Cassiere.

33. E' incaricato di riscuotere per conto del Ricevitore i dazi

ed altri dritti doganali, dandone ricevuta nei modi stabiliti, e facendone ogni giorno il versamento nella cassa del Ricevitore.

34. Puo' fare pagamenti per ispese e altri titoli quando ne abbia ricevuto incarico dal Ricevitore al quale deve renderne conto.

Titolo VI. Del Magazziniere.

- 35. Al Magazziniere e' affidata la custodia delle merci che si trovano depositate in Dogana, nonche' la speciale vigilanza sui depositi delle merci nei magazzini dati in affitto o di proprieta' privata.
- 36. Dipendono da esso i Commessi destinati per le relative scritturazioni, nonche' gli Agenti subalterni, le Guardie sedentarie e i Facchini stabiliti pel servizio dei depositi.
- 37. E' responsabile verso l'amministrazione e verso il commercio della conservazione delle merci depositate sotto diretta custodia della Dogana. Deve quindi notificare in tempo quelle che accennassero a sperdimenti o deterioramenti. Non adempiendo a questo suo dovere, sara' obbligato di risarcire l'amministrazione o i proprietari del danno derivato dalla sua omissione.
- 38. Distribuisce nei magazzini le merci poste sotto diretta custodia della Dogana, e respinge quelle che pel loro stato o per la loro specie non fossero ammessibili nel deposito.
- 39. Custodisce le chiavi dei magazzini, tiene i registri delle merci depositate, ne vigila la introduzione ed estrazione, avvisa il Capo della Dogana quando sono scaduti i termini stabiliti pel deposito e liquida le tasse di magazzinaggio.

Titolo VII. Del Commissario per le dichiarazioni.

40. Il Commissario per le dichiarazioni riceve i manifesti e le dichiarazioni presentate per merci da sottoporsi ad operazioni doganali, si assicura che tali carte sieno stese e firmate nei modi prescritti, chiede la consegna degli altri atti che debbono essere uniti; tiene i registri sui quali debbono essere trascritti i manifesti e le dichiarazioni facendone a suo tempo le opportune annotazioni di scarico, e firma i certificati di scarico per le merci pervenute da altra Dogana con bolletta di cauzione.

Titolo VIII. Dei Veditori e dei Commessi.

- 41. I Veditori sono particolarmente incaricati dell'esame, della verificazione e della classificazione delle merci presentate nella Dogana, e della liquidazione dei relativi dritti. Non possono pero' intraprendere visite di merci senza autorizzazione o del Capo della Dogana o del Commissario alle visite.
- 42. Sopraintendono alle visite dei mezzi di trasporto, ed occorrendo delle persone, dei bagagli, dei viaggiatori, alla verificazione del peso delle merci, all'allestimento e bollatura dei colli ed alla applicazione del contrassegno sui tessuti.

Quando non siano occupati nelle accennate incumbenze, possono essere applicati ad altri lavori. Tanto per queste operazioni come per quelle di cui all'articolo precedente sono responsabili delle inesattezze rilevate.

- 43. I Commessi, di regola, tengono le scritturazioni, stendono le bollette, ed a norma dei casi assistono ad operazioni di carico, scarico e trasbordo delle merci, vigilano inoltre l'entrata delle merci in Dogana e nei depositi e la loro uscita, ed adempiono agli incarichi che dai regolamenti sono demandati ai posti di osservazione.
- 44. Possono essere destinati ad intervenire alle visite delle merci in concorso del Ricevitore o del Commissario alle visite o di un Veditore.

Titolo IX. Degli Agenti subalterni e delle Visitatrici.

- 45. Gli Agenti subalterni sono di tre categorie: pesatori, bollatori e custodi. Sono destinati i primi a verificare il peso delle merci, i secondi ad allestire e bollare i colli, nonche' ad apporre i contrassegni ai tessuti, i terzi alla custodia e polizia dei locali della Dogana. Nelle Dogane in cui sono ammessi tali Agenti, se il lavoro non e' considerevole, possono i vari incarichi suindicati concentrarsi in un solo. Nelle altre il Capo della Dogana distribuisce gli incarichi secondo le esigenze del servizio.
- 46. Le Visitatrici sono destinate per la visita personale delle donne, che debbono eseguire solo quando ne abbiano avuto espresso incarico dal Ricevitore ed in un luogo segregato.

Titolo X. Disposizioni generali.

47. Negli affari di contabilita', di cassa e di statistica la

corrispondenza fra le Dogane e le Direzioni delle Gabelle deve aver luogo col mezzo delle Dogane principali.

48. A partire dal 1.° gennaio 1864 i posti di Commissario alle visite e di Veditore sono conferiti a coloro che con miglior successo sosterranno un esame sulla tariffa doganale, sulla conoscenza delle merci, sulle leggi e sui regolamenti doganali.

A tal uopo saranno istituite speciali Commissioni esaminatrici presso le Direzioni delle Gabelle in Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Chieti, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino, composte del Direttore delle Gabelle, di un Ispettore, di un Commissario alle visite, ovvero di un Ricevitore di Dogana, e di un estraneo all'amministrazione il quale sia peritissimo in scienze tecnologiche. La scelta di essi, nonche' dei loro sostituti, sara' fatta dal Ministro delle Finanze.

- 49. Le Commissioni esaminatrici si raduneranno due volte all'anno e per quindici giorni in ciascuna volta nei tempi che saranno stabiliti dal Ministero delle Finanze, il quale determinera' il programma e l'ordine degli esami, e provvedera' finche' presso ogni Commissione esaminatrice vi sia una raccolta di campioni di merci.
- 50. I posti disponibili saranno conferiti a coloro che nell'esame si mostreranno idonei, e si dara' la preferenza nella nomina e nell'anzianita' a coloro che avranno conseguito un maggior numero di voti.
- 51. Al membro della Commissione esaminatrice estraneo all'Amministrazione doganale sara' corrisposta una indennita' di L. 5 all'ora.
- 52. In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio, ciascun Impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.
- 53. Gli Impiegati d'ogni grado hanno l'obbligo di recarsi in qualunque localita' vengano destinati. In caso di rifiuto potranno essere dichiarati dimissionari.
- 54. Gli Impiegati che ottengono congedi non soffrono diminuzione di stipendio, se il congedo ottenuto non eccede un mese per ogni anno. Il congedo accordato per malattia debitamente giustificata non induce la perdita dello stipendio per sei mesi, scorsi i quali si procedera' al collocamento dell'Impiegato in aspettativa od a riposo.
- 55. Le funzioni di ogni grado nelle Dogane sono incompatibili con quelle di sindaco, avvocato, procuratore causidico, o con altro

impiego giudiziario, civile e militare, eccettuato il caso di cui all'art. 3, nonche' con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

Le funzioni di ciascun Impiegato sono meramente personali.

- 56. Fermo il disposto dall'art. 50 pei Commissari alle visite e pei Veditori, pegli altri posti doganali l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria di impiego si fara' in via di anzianita'; pel passaggio da una categoria all'altra si avra' riguardo al merito e alla anzianita'.
- 57. L'anzianita' degli Impiegati appartenenti ad una medesima categoria d'impiego si calcola dalla data del decreto di nomina di ciascuno alla stessa classe. Qualora piu' Impiegati fossero stati nominati contemporaneamente si risale alla anzianita' del precedente impiego.
- 58. Quando saranno completati i quadri del personale di ciascuna delle suddette categorie, il Ministro delle Finanze fara' compilare le liste di anzianita' per ogni grado e classe, e ne ordinera' la comunicazione alle Direzioni.

Nella compilazione di queste liste non si avra' riguardo agli emolumenti accessori dello stipendio fisso.

Titolo XI. Delle punizioni.

59. Le trasgressioni di servizio degli Impiegati doganali sono punite secondo le norme generali pei funzionari dello Stato.

Indipendentemente da cio' per le infrazioni ai regolamenti ed istruzioni doganali possono i suddetti Impiegati essere puniti

- 1.° Coll'ammonizione;
- 2.° Con la sospensione da tre giorni a tre mesi dall'ufficio e dallo stipendio o con la traslocazione a loro spese;
 - 3.° Con la degradazione;
 - 4.° Con la dimissione.
- 60. La pena dell'ammonizione sara' applicata per lievi mancanze che riguardano semplicemente l'ordine del servizio.
 - 61. La pena della sospensione o della traslocazione si infligge

nei casi:

- 1.° Di recidiva alle infrazioni di cui all'articolo precedente;
- 2.° Di gravi mancanze o trascuratezze di servizio ed in particolare modo:
- a) Di emissione di una bolletta figlia prima che sia stata resa completa la matrice;
- b) Di accreditamento del dazio a chi non ha diritto a tale favore;
- c) Di verificazioni di merci intraprese prima che la dichiarazione scritta sia riportata a registro;
- d) Di debiti incontrati con persone che sogliono fare operazioni daziarie in Dogana;
- e) Di contegno arbitrario ed illegale verso i viaggiatori, i commercianti e le persone che si presentano in Dogana;
 - f) Di insubordinazione verso gli Impiegati di grado superiore;
- g) Di ritardo nel promuovere nel tempo prescritto l'azione penale per mancato discarico di una bolletta di cauzione;
- h) Di ritardo non giustificato al versamento dei danari nella Tesoreria o nella Dogana principale, oppure alla presentazione delle dimostrazioni, dei resoconti ed altri consimili lavori:
- i) Di errori in meno nelle addizioni dei registri di introito quando superino la somma complessiva di lire dieci.
- 62. Incorre nella sospensione dall'impiego con perdita totale dello stipendio l'Impiegato che si assenta dal suo posto senza regolare permesso, e quello che avesse ottenuto un congedo per malattia simulata.

L'Impiegato, cui spetta di vegliare che i suoi dipendenti non si assentino dal posto senza regolare permesso, potra' incorrere nella stessa pena della sospensione quando tralasciasse di riferire al superiore Ufficio le assenze illecite che fossero a sua conoscenza.

- 63. Sara' inflitta la pena della degradazione nei casi:
- 1.° Di recidiva alle infrazioni di cui il n.º 2, lettera a ad f dell'articolo 61;

- 2.° Di condotta immorale che abbia cagionato pubblico scandalo;
- 3.° Di grave insubordinazione;
- 4.° Di custodia fuori della Dogana di registri doganali destinati alla emissione di bollette o simili documenti;
- 5.° Di omessa inscrizione nei registri di cassa di una somma riscossa;
- 6.° Di erronea e non giustificata qualificazione della specie e quantita' di merci sdoganate per cui ne risulti la liquidazione di una somma minore della dovuta;
- 7.º Di grave trascuratezza nell'adempimento ai doveri congiunta a danno avvenuto all'erario;
- 8.° Di emissione di una bolletta di circolazione senza avere adempiuto alle prescrizioni dei regolamenti;
- 9.° Di manco di danaro nella Cassa dell'Ufficio per una somma superiore a lire venti, ma non eccedente la meta' della prestata cauzione.
 - 64. Sara' pronunciata la dimissione nei casi:
- 1.° Di recidiva per le infrazioni contemplate dai numeri 2 all'8 inclusivi dell'articolo precedente;
- 2.° Di colpa o complicita' in contravvenzioni qualificate per contrabbando od assimilate nella punizione al medesimo;
- 3.° Di accettazione o domanda di doni in causa di operazioni d'ufficio;
- 4.° Di emissione di una bolletta di pagamento la cui figlia indichi la esazione di una somma maggiore di quella scritta nella matrice o negli altri registri doganali;
 - 5.° Di dolosa indicazione in una bolletta od altro documento;
- 6.° Di falsificazione di un registro, di una bolletta o di altro documento doganale;
- 7.° Di trasporto arbitrario fuori della Dogana di lamine, piombi, torchietti, tenaglie, punzoni e simili meccanismi occorrenti per la bollatura dei colli e pel contrassegno da apporsi ad alcune merci;

- 8.° Di manco nella cassa di danaro per somme superiori all'importo della meta' della cauzione prestata;
- 9.° Di mancanze come quelle indicate negli articoli precedenti quando vi sia dolo o diano luogo ad azione penale.

In eguale pena incorrera' l'Impiegato doganale che non dimette immediatamente le funzioni, professioni, industrie e il commercio dichiarati incompatibili col proprio impiego, o che senza superiore annuenza si fa sostituire da altri nelle proprie funzioni.

- 65. Per le mancanze non contemplate nei precedenti articoli saranno applicate per analogia le pene stabilite nel presente titolo.
- 66. La recidivita' trae seco l'applicazione della pena piu' grave nei casi contemplati dagli articoli antecedenti, se pero' dal giorno della pena anteriormente pronunciata a quello della nuova trasgressione non siano decorsi cinque anni.
- 67. La competenza ad applicare le suddette pene e' determinata dalle disposizioni che regolano le attribuzioni delle Autorita' e degli Uffici.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze Ouintino Sella.

(Seguono le tabelle A e B citate dall'art. 2 del surriferito decreto, le quali saranno pubblicate in appositi Supplementi).

ORDINAMENTO DELLE DOGANE

Tavole annesse al Decreto Reale N. 953 inserto nel N. 273 della Gazzetta.

Allegato A.

Gradi, Classe, Numero e stipendi del Personale delle Dogane.

Parte di provvedimento in formato grafico

(Allegato pubblicato in S.O. relativo alla <u>G.U. n. 280 del</u> $\frac{26/11/1862}$)

Allegato B.

Numero degli Impiegati ed Agenti d'ogni grado stabilito per ogni dogana e sezione di essa.

Parte di provvedimento in formato grafico

(Allegato pubblicato in S.O. relativo alla <u>G.U. n. 280 del 26/11/1862</u>)